

Decreto n. 1759

PROCEDURA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA SETTORE CONCORSUALE 09/H1 (SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI) SSD ING-INF/05 (SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI) PRESSO LA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA POLITICA E DELLE DINAMICHE PSICO-SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT

IL RETTORE

| VISTO | art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, e successive modificazio | ni ed |
|-------|---|---------|
| V1310 | art, to acria tesse so arcerrible zoto, mizto, e saccessive modificazio | 7111 CU |

integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, pubblicato sulla

G.U. n. 82 del 6 aprile 2019;

VISTO il Regolamento generale di ateneo vigente;

VISTO il Codice etico dell'Università degli Studi Internazionali di Roma-UNINT;

VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima

e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010, approvato nel Consiglio di amministrazione del 1° luglio 2020 ed emanato con

decreto del rettore in data 10 luglio 2020;

VISTA la proposta del Consiglio di facoltà della Facoltà di Scienze della politica e delle

dinamiche psico-sociali n. 173 del 1° aprile 2022;

VISTA la delibera del Senato accademico n. 183 del 27 aprile 2022;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133 del 04 maggio 2022;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere,

DECRETA

Art. 1 Indizione

1. È indetta la procedura di chiamata per la copertura di n. 1 (uno) posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT:



| Settore concorsuale | 09/H1 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE |
|---|---|
| | INFORMAZIONI |
| S.S.D. | ING - INF/05 — SISTEMI DI ELABORAZIONE |
| | DELLE INFORMAZIONI |
| Funzioni specifiche | Il vincitore dovrà svolgere attività didattiche e di ricerca su due tematiche principali: |
| | a) implementazione e messa in esercizio di sistemi di ICT innovativi applicati all'ambito della sicurezza internazionale; |
| | b) elaborazione di tecniche e software specificamente adibiti ad attività di sicurezza passiva e attiva in ambito informatico a contrasto della criminalità in campo internazionale. |
| | In relazione al profilo internazionale dell'ateneo e in considerazione del fatto che le attività didattiche assegnate al vincitore verranno svolte prevalentemente in lingua inglese, si richiede un elevato livello di |
| | conoscenza e padronanza della lingua inglese. Inoltre, il vincitore dovrà promuovere progetti di ricerca internazionali e collaborare alle attività gestionali della facoltà e dell'ateneo. |
| Facoltà | Scienze della Politica e delle dinamiche psico- sociali |
| Sede | Roma |
| Lingue straniere di cui è richiesta la conoscenza | Inglese. |

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

1. Possono essere ammessi alla presente selezione:

- studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 240/2010;



- professori di II fascia già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
- 2. I requisiti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione.
- 3. In ogni caso, non possono partecipare alla procedura i soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione dell'ateneo.
- 4. L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 3

Modalità di presentazione delle domande

- 1. Coloro che intendano partecipare alla procedura di chiamata di cui all'articolo 1 devono presentare domanda in carta libera entro il termine perentorio di **15 (quindici)** giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.
- 2. Il bando è altresì reso noto mediante pubblicazione sull'albo ufficiale dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, sul sito istituzionale di ateneo, sul sito istituzionale del M.U.R. e sul sito dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 3. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo la vigente normativa, dovrà essere formulata in conformità allo schema di cui **all'allegato A** e debitamente firmata dal candidato, a pena di esclusione.
- 4. La domanda di cui al comma precedente, unitamente agli allegati, dovrà altresì essere presentata <u>esclusivamente</u> mediante invio tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo <u>unint@pec.it</u>, entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo e utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata personale del candidato, ovvero purché l'autore sia identificato ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".
- 5. <u>Ai fini della partecipazione alla procedura in parola, non verranno prese in considerazione candidature inviate a mezzo posta elettronica ordinaria (P.E.O).</u>
- 6. Per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici

eseguibili preferibilmente in formato pdf. Vanno, invece, evitati i formati proprietari (.doc, .xls, etc). La predetta documentazione dovrà essere espressamente nominata e allegata con file separati.

- 7. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente indicazione: PROCEDURA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA SETTORE CONCORSUALE 09/H1 (SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI) SSD ING-INF/05 (SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI) Invio domanda e allegati. Nome e cognome del candidato.
- 8. I candidati devono allegare alla domanda:
 - 1) copia in formato pdf di un valido documento di riconoscimento;
 - 2) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 relativamente al possesso dei requisiti specifici previsti dall'art. 2 del presente bando;
 - 3) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in carta semplice, datato e firmato. Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;
 - 4) eventuali ulteriori titoli e certificazioni ritenuti utili ai fini della valutazione;
 - 5) pubblicazioni che il candidato intende sottoporre a valutazione, nel numero massimo di dodici. Le pubblicazioni possono essere presentate nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano o inglese. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia insieme con il testo originale stampato in lingua originale;
 - 6) elenco numerato, in pdf, delle pubblicazioni presentate, datato e firmato;
 - 7) cartella compressa in formato .zip o .rar contenente le pubblicazioni in formato digitale;
 - 8) una dichiarazione nella quale il candidato si impegni, come da allegato "B", in caso di chiamata:
 - al rispetto del Regolamento didattico di ateneo e del Codice etico di ateneo;
 - ad adeguare la propria attività didattica ai bisogni degli studenti e agli obiettivi del corso di laurea e della facoltà, ferma restando la libertà di insegnamento;
 - a stabilire, nella sede indicata all'art. 1, la propria residenza entro 60 giorni dalla data di presa servizio;
 - ad effettuare se richiesto esami presso i poli didattici e gli istituti in convenzione, nonché a tenere lezioni anche in videoconferenza e/o su piattaforma e-learning;
 - 9) l'informativa e l'autorizzazione al trattamento dei dati, la cui sottoscrizione risulta necessaria al fine di dare corso alla richiesta di partecipazione alla presente selezione.
 - 10) I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati, nonché la conformità all'originale di copie non autenticate di titoli e pubblicazioni, mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentita dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilando l'allegato "C".
 - 11) I cittadini di Paese esterni all'Unione Europea possono compilare l'allegato "C" solo per comprovare stati, fatti e qualità attestabili da soggetti italiani. I certificati

rilasciati dal detto Paese esterno debbono altresì essere conformi alle norme ivi vigenti e legalizzati dalle autorità consolari italiane.

- 12) L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
- 13) Non saranno considerate valide le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente bando e quelle prive di sottoscrizione. In particolare, si sottolinea che non sarà in alcun modo tenuta in considerazione la data della domanda, ma solo quella della effettiva ricezione.
- 14) L'indirizzo e-mail dichiarato nella domanda costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale relativo alla presente selezione. Ogni variazione dovrà pertanto essere tempestivamente comunicata all'indirizzo ufficio.concorsi@unint.eu.
- 15) L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito elettronico da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- 16) Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 11.02.2005, n. 68. Comunque, l'ufficio invierà un messaggio di conferma.
- 17) Per le domande pervenute in orario di chiusura dell'ufficio, la conferma sarà inviata il primo giorno utile successivo.

Art. 4

Esclusione dalla partecipazione

- 1. L'esclusione dalla partecipazione alla procedura per difetto dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando è disposta con motivato decreto del rettore e notificata al candidato.
- 2. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di valutazione. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura stessa per difetto dei requisiti nella domanda o per l'invio fuori termine della domanda stessa.

Art. 5 Rinuncia del candidato alla procedura

1. L'eventuale rinuncia del candidato a partecipare alla procedura potrà essere trasmessa all'ufficio concorsi tramite la posta elettronica all'indirizzo <u>ufficio.concorsi@unint.eu</u> con dichiarazione sottoscritta in formato pdf accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.



Art. 6 Commissione di valutazione

- 1. La commissione di valutazione è nominata dal Consiglio di amministrazione su indicazione del Senato accademico dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 2. La commissione di valutazione è composta dal rettore, o dal preside della facoltà interessata, che la presiede, e da due professori di prima o di seconda fascia appartenenti, di norma, allo stesso macrosettore concorsuale di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 e ss.mm., oggetto della selezione. Almeno uno dei componenti della commissione deve, nella misura del possibile, appartenere a uno dei settori scientifico-disciplinari indicati. In caso di bisogno o di opportunità, al posto del rettore o del preside della facoltà interessata, il Consiglio di amministrazione potrà nominare un altro docente.
- 3. La commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
- 4. La nomina della commissione viene resa effettiva con decreto del rettore. Qualora il rettore sia membro della commissione, la nomina viene resa effettiva con decreto del presidente del Consiglio di amministrazione.
- 5. La composizione della commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito dell'ateneo del decreto di nomina che dovrà contenere la data prevista di conclusione dei lavori.
- 6. Nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma telematica, la commissione determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula e dell'attività didattica dei candidati, nel rispetto di quanto specificato nel bando e tenendo conto:
 - a) della coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell'ateneo;
 - b) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
 - c) della congruità dell'attività di ciascun candidato con il settore concorsuale e con il profilo eventualmente indicato nel bando nonché con le specifiche funzioni che il docente sarà chiamato a svolgere;
 - d) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.
- 7. Costituiscono in particolare elementi singoli di valutazione:
 - a) l'attività didattica svolta a livello universitario, in ambito nazionale e internazionale;
 - b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
 - c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - d) la fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca;
 - e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
 - f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
- 8. Tutti i criteri sono resi pubblici sul sito dell'ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori da parte della commissione di valutazione.



- 9. La commissione procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati e accerta la conoscenza delle lingue straniere richieste e, per i candidati stranieri, la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana e comunque di un livello non inferiore a quello richiesto per le funzioni che il docente sarà chiamato a svolgere.
- 10. La valutazione avviene sulla base della documentazione prodotta dai candidati (curriculum, pubblicazioni e ogni altra documentazione ritenuta utile), nonché di una discussione pubblica con i medesimi sui loro titoli e le loro pubblicazioni, contestualmente alla quale vengono valutate anche le competenze linguistiche. Inoltre, è previsto l'espletamento di una prova didattica pubblica da svolgere secondo modalità stabilite dalla commissione nella sua prima riunione di cui al comma 1 dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, e rese pubbliche almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori, ai sensi del comma 2 del medesimo art.
 - 11. La commissione può acquisire, previa autorizzazione e secondo modalità concordate con il rettore e rese note contestualmente alla pubblicazione dei criteri, valutazioni di altri docenti e studiosi, anche stranieri, di riconosciuta qualificazione scientifica e accademica.
 - 12. Per la valutazione delle competenze linguistiche la commissione può chiedere l'intervento di uno specialista a tal fine nominato dal rettore. La valutazione avviene secondo le modalità e con i criteri stabiliti nella prima riunione.
 - 13. La commissione può operare anche mediante strumenti telematici, ad esclusione delle fasi nelle quali è prevista la presenza dei candidati. Qualora se ne ravveda il bisogno e la commissione ne faccia richiesta, la commissione potrà essere autorizzata a lavorare in modalità telematica anche nelle fasi successive alla prima riunione o in parte di esse. Tuttavia, le fasi della procedura nelle quali è prevista la presenza dei candidati devono, di norma, svolgersi in presenza. In casi eccezionali e in presenza di motivazioni che lo giustifichino, il rettore, o il presidente del Consiglio di amministrazione qualora il decreto di nomina sia a firma del presidente del Consiglio di amministrazione, potrà autorizzare deroghe purché possano essere adottate misure adeguate a garantire la piena trasparenza della procedura, evitando qualsiasi disparità di trattamento tra i candidati.
 - 14. Gli atti della commissione di valutazione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.
 - 15. Al termine dei lavori la commissione formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio comparativo collegiale, e dichiara un candidato vincitore. In presenza di più candidati meritevoli, stabilisce una graduatoria degli altri candidati dichiarati idonei a ricoprire il posto in oggetto tenuto conto del settore concorsuale, del SSD eventualmente indicato nel bando nonché delle specifiche funzioni che il docente sarà chiamato a ricoprire. A tale graduatoria l'ateneo potrà ricorrere esclusivamente nel caso in cui decida di operare uno scorrimento della graduatoria medesima ai sensi dell'art. 10, comma 2 del regolamento. Tale graduatoria non potrà essere utilizzata per la copertura di nuovi posti diversi da quello di cui al bando in oggetto.

Art. 7

Termine del procedimento

1. La commissione conclude i propri lavori entro il termine stabilito dal Decreto di nomina, di norma



entro sessanta giorni. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, ovvero nel caso in cui il presidente della commissione rappresenti un ragionevole dubbio in ordine alla possibilità di concludere i lavori nei termini previsti a causa del negligente comportamento di uno dei suoi membri o di altri impedimenti, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, o, in caso di urgenza, il presidente del Consiglio di amministrazione in accordo con il rettore, procede immediatamente alla sostituzione del/dei componente/i cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

- 2. Gli atti sono approvati con Decreto del rettore o, qualora il rettore sia membro della commissione, con decreto del presidente del Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono resi pubblici in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
- 3. In caso di non approvazione, il rettore o il presidente del Consiglio di amministrazione rinvia gli atti alla commissione per le necessarie correzioni ed integrazioni.

Art. 8

Chiamata del candidato selezionato

- 1. All'esito della procedura, entro due mesi dal decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può:
 - a) procedere alla proposta di chiamata del candidato selezionato;
 - b) deliberare di non procedere alla chiamata al verificarsi di eventi successivi alla pubblicazione del bando che incidano sull'assetto complessivo dell'offerta formativa o sui requisiti di docenza.
- In caso di mancata accettazione della chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero in caso mancata presa di servizio dello stesso, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, valuterà l'opportunità di procedere ad una nuova selezione od operare uno scorrimento di graduatoria.
- 3. La chiamata è disposta con decreto del presidente del Consiglio di amministrazione.
- 4. La deliberazione del Consiglio di amministrazione di non procedere alla chiamata è notificata a tutti i candidati entro 20 giorni dall'adozione.

Art. 9

Presa di Servizio

- 1. La data della presa di servizio a seguito della chiamata del candidato viene stabilita nel decreto di nomina.
- 2. Il candidato chiamato si impegna a stabilire la propria residenza nel Comune di Roma entro 60 giorni dalla data di presa di servizio.



Art. 10

Diritti e doveri e trattamento economico e previdenziale

- 1. <u>Diritti e doveri</u>: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente, nonché dai Regolamenti di ateneo e dal Codice etico di ateneo.
- 2. <u>Trattamento economico e previdenziale</u>: sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi che ne regolano la materia.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

- 1. In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e in base a quanto indicato in http://www.unint.eu/it/privacy.html, si informa che l'Università degli Studi Internazionali di Roma si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dalle persone interessate. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura in oggetto e alla eventuale stipula del contratto e gestione del rapporto con l'Università.
- 2. I conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
- 3. L'interessato gode dei diritti del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 12

Responsabilità del procedimento

- 1. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Armando Bonanni, direttore amministrativo dell'Università degli Studi Internazionali di Roma.
- 2. Cura il procedimento la Dott.ssa Francesca Gabrielli dell'ufficio concorsi, contattabile al numero 06.510777278 posta elettronica <u>ufficio.concorsi@unint.eu</u>.

Art. 13 Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sull'albo ufficiale dell'Università degli Studi Internazionali di Roma

 UNINT, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet dell'Università degli
 Studi Internazionali di Roma – UNINT, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul sito dell'Unione Europea.



Art. 14 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.

Roma, 12 luglio 2022

IL RETTORE
Prof. Francisco Matte Bon